

Edizione di martedì 8 Ottobre 2019

AGEVOLAZIONI

Estromissione gratuita dell'immobile in regime forfettario

di **Sandro Cerato**

IVA

Nota di credito a fronte dell'errata duplicazione della fattura

di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

Regime forfettario precluso con partecipazione al 50% in Srl

di **Fabio Garrini**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il processo di individuazione della stabile organizzazione occulta

di **Marco Bargagli**

IMPOSTE SUL REDDITO

La ritenuta sui contributi erogati alle aziende agricole

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

AGEVOLAZIONI

Estromissione gratuita dell'immobile in regime forfettario

di **Sandro Cerato**

Il contribuente che, nel corso del 2019, fruisce del **regime forfettario e che estromette l'immobile d'impresa non determina alcuna plusvalenza rilevante ai fini fiscali**: è quanto confermato dall'Agenzia delle entrate nella **risposta n. 391/2019**, pubblicata ieri pomeriggio.

È bene ricordare, in primo luogo, che l'[articolo 1, comma 66, L. 145/2018](#) (Legge di Bilancio 2019) ha riproposto la possibilità di **estromettere gli immobili strumentali da parte dell'imprenditore individuale**, con pagamento di un'**imposta sostitutiva dell'8%** sulla differenza tra **valore normale** (che può anche coincidere con quello catastale) e **costo fiscalmente riconosciuto**.

Operativamente, colui che intendeva avvalersi di tale opportunità doveva adottare un **comportamento concludente**, ivi compresa la necessità di **emettere autofattura** (se vi erano i presupposti ai fini Iva) entro la data del **31 maggio 2019** (nel caso di specie, l'autofattura è stata emessa in data 30 maggio 2019).

Nel caso oggetto dell'istanza di interpello, il contribuente precisa di essere **titolare di un'impresa individuale** nel cui patrimonio è incluso un **immobile strumentale per natura** (iscritto nella categoria catastale A/10) che, alla data del 1° gennaio 2019, risulta **completamente ammortizzato**.

Lo stesso contribuente, nel 2019, sta adottando il **regime forfettario** (di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#)), e chiede pertanto quali siano le conseguenze fiscali che derivano dall'estromissione dell'immobile dall'impresa.

L'Agenzia delle entrate ha in primo luogo ricordato che le modifiche apportate alla disciplina del **regime forfettario** ad opera della Legge di Bilancio 2019 non hanno inciso in alcun modo sull'**impatto fiscale delle plusvalenze e minusvalenze** realizzate in costanza di applicazione del regime stesso.

Più nel dettaglio, l'Agenzia ricorda che la **norma sul regime forfettario** “*non contiene riferimento alcuno al trattamento fiscale riservato alle **plusvalenze e alle minusvalenze** – la cui imponibilità era, invece, espressamente prevista nei precedenti regimi dedicati ai contribuenti di minori dimensioni dall'articolo 1, comma 104, della legge n. 244 del 2007*”.

Pertanto – prosegue la predetta circolare – “*la mutata lettera della norma, in un'ottica di maggiore semplificazione, consente di ritenere che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate*

effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfettario”.

In buona sostanza, conclude l'Agenzia, **l'estromissione dell'immobile strumentale effettuata in costanza di applicazione del regime forfettario non determina l'emersione di una plusvalenza rilevante ai fini fiscali**, poiché la fruizione di tale regime comporta **l'esclusione di tali componenti positivi di reddito**, anche se aventi ad oggetto **beni strumentali acquisiti** (come nel caso di specie) **prima dell'ingresso nel regime forfettario**.

Nella risposta, che conferma quanto già si era sostenuto nella prassi operativa, è stato altresì precisato che **non sarà necessario compilare il quadro RQ del modello Redditi 2020** (per il periodo d'imposta 2019).

L'estromissione del bene dovrà essere **annotata nei registri tenuti fino al momento in cui il soggetto è entrato nel regime di favore** (quindi nel **registro cespiti nel frattempo “congelato”**), trattandosi di un regime che prevede l'esonero sia dalla tenuta del libro dei beni ammortizzabili sia dei registri Iva.



IVA

Nota di credito a fronte dell'errata duplicazione della fattura

di **Lucia Recchioni**

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 395](#) di ieri, 07.10.2019, l'Agenzia delle entrate ha dettato le regole da seguire nel caso di **trasmissione telematica**, per **errore**, di **fatture già regolarmente emesse negli anni passati**.

Il caso riguarda un contribuente che, a causa di un'**anomalia tecnica** del **software** impiegato per la gestione del processo di fatturazione elettronica, nel mese di gennaio 2019 ha **erroneamente trasmesso**, tramite il Sistema di Interscambio, diverse decine di **fatture già emesse in formato cartaceo** nel corso del **2017 e 2018**, e per le quali aveva **già provveduto ai relativi adempimenti Iva**.

Lo Sdl effettua sulle fatture trasmesse delle **verifiche di unicità**, finalizzate ad impedire l'inoltro di fatture già trasmesse: pertanto, se la fattura reca **gli stessi dati di un'altra fattura già trasmessa** (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura), la stessa viene **scartata**.

Tuttavia, come pare evidente, lo Sdl non riesce ad effettuare le stesse verifiche con riferimento alle fatture **emesse negli anni passati**: non essendo prima prevista l'obbligo di emissione della fattura elettronica, ben potrebbe accadere che **la fattura risalente all'anno 2017 o all'anno 2018** superi i controlli di unicità e sia **trasmessa** al cliente.

Cosa fare, dunque, in questi casi?

Il **contribuente**, rivolgendosi all'Agenzia delle entrate, ritiene di **non poter ricondurre** il caso concreto a nessuna delle fattispecie elencate dall'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#) e sostiene quindi di **non poter emettere una nota di credito**, dovendosi limitare a **"scartare" di fatto** le fatture duplicate, considerando l'**invio come "non effettuato" senza ulteriori adempimenti**.

Di contrario avviso si è invece mostrata l'**Agenzia delle entrate**, la quale ha ritenuto che **l'errore del contribuente possa essere ricondotto alle figure "simili" alle cause di "nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione"**, citate, appunto, dall'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#): pertanto, al fine di **neutralizzare l'errato invio dei duplicati**, il contribuente deve **emettere delle note di variazione** ex [articolo 26 D.P.R. 633/1972](#), trasmettendole **elettronicamente**.

L'**Agenzia delle entrate** precisa inoltre che, in questi casi:

- è necessario indicare nel campo **"causale"** la dizione **"storno totale della fattura per**

errato invio tramite SdI",

- le **note di variazione non** possono costituire **titolo per il recupero in detrazione dell'Iva** a debito se i **duplicati** delle fatture **non hanno partecipato alle liquidazioni periodiche Iva del 2019**,
- il **contribuente** deve informare i **destinatari dei duplicati delle fatture** che non abbiamo detratto l'Iva e dedotto il costo, che le **note di variazione ricevute non devono partecipare alla liquidazione periodica né vanno annotate in contabilità**, salvo l'**obbligo di conservazione** del documento ricevuto.

Master di specializzazione

**LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ
DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGO SINDACALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Regime forfettario precluso con partecipazione al 50% in Srl

di **Fabio Garrini**

In materia di **accesso al regime forfettario**, la causa di esclusione che sta sollevando i principali dubbi applicativi è certamente quella relativa al **possesso di una partecipazione di controllo in Srl che svolge attività riconducibile a quella del socio**.

Il tema del controllo è stato declinato in maniera ampia dall'Agenzia delle Entrate, includendo il **controllo indiretto** (in particolare, quando la quota è detenuta da familiari) e pregiudicando l'accesso al regime per coloro che detengono una **partecipazione del 50% in una Srl**, nel caso in cui l'attività esercitata sia riconducibile.

Anche nella [risposta all'istanza di interpello n. 382/2019](#) di ieri l'Agenzia ha confermato tale interpretazione, **escludendo però che si possa porre alcun problema quando la quota fosse inferiore alla misura del 50%**.

Il controllo delle Srl

La principale modifica sul tema delle cause di esclusione all'accesso al regime forfettario riguarda il possesso di partecipazioni **in società a responsabilità limitata non trasparenti**.

Dal 2019, il loro possesso diviene ostativo al **congiunto** ricorrere di entrambi i requisiti previsti:

- prima di tutto il fatto che il contribuente possieda il **controllo**,
- inoltre è necessario che le società controllate esercitino **“attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili”** a quella del socio titolare di partita Iva che intende applicare il regime forfettario.

Pertanto, non vi sarà **incompatibilità** se la **partecipazione, anche di controllo**, riguardasse una **società che svolge attività non riconducibile**, ovvero quando la partecipazione fosse **minoritaria**, anche se l'attività dovesse essere **affine** a quella svolta dal socio.

In tema di controllo, nella nota [circolare 9/E/2019](#) l'Agenzia delle entrate ha affermato che detto requisito deve essere valutato facendo riferimento all'[articolo 2359, comma 1 e 2, cod. civ.](#)

In particolare, dando per scontato che il **controllo certamente esiste** quando il contribuente possiede il **50% + 1 dei voti esercitabili in assemblea**, l'Agenzia ha precisato che controllo vi è anche quando:

- il contribuente, che applica il regime forfetario, **partecipa al 50%** in una società a responsabilità limitata, poiché risulta integrato il numero 2) dell'[articolo 2359, comma 1, cod. civ.](#), ossia vi è l'esercizio di **influenza significativa in assemblea**;
- il controllo viene esercitato tramite **altre società** ovvero tramite **persone interposte** (in particolare, l'Agenzia invita a porre l'attenzione sui **familiari** di cui all'[articolo 5 Tuir](#)).

La posizione dell'Agenzia è chiara: se è vero che chi possiede il 50% di partecipazione non ha il controllo assoluto, è altrettanto vero che gli altri soci (o l'altro socio) non possono assumere alcuna decisione in caso di opposizione di colui che detiene il 50%.

Viene quindi integrato il **controllo per l'esercizio di una "influenza dominante nell'assemblea ordinaria"**.

Si tratta di una posizione confermata in diverse successive risposte ad interpello; tra le molte si ricordano le [risposte n. 108, 118, 122, 146, 151 e 162 del 2019](#)

A **conferma** di questa impostazione vi è anche nella [risposta n. 382 del 07.10.2019](#), in commento.

Percentuali inferiori al 50%

In relazione alle percentuali di partecipazione **inferiori al 50%** (ovviamente verificando anche il possesso indiretto tramite i familiari) pareva logico concludere che in tale situazione **non potesse ravvisarsi alcuna forma di controllo**, evitando quindi l'innescarsi di una causa di esclusione.

Da segnalare una posizione espressa dall'Agenzia nella [risposta ad interpello 126 del 23.04.2019](#): *"Con riferimento al caso di specie, il possesso di una partecipazione al **49 per cento** determina una forma di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 2, del codice civile"*.

Quella espressa dall'Agenzia in tale documento è una **tesi assolutamente criticabile**: quand'anche si volesse affermare che una percentuale di partecipazione al capitale inferiore al 50% possa essere rilevante, quantomeno **occorrerebbe osservare la situazione nel suo complesso**.

Se infatti il rimanente 51% fosse diviso tra più soggetti, si potrebbe al limite affermare che chi detiene il 49% potrebbe anche esercitare un'**influenza significativa** (comunque, a parere di chi scrive, mai dominante) sull'assemblea, ma certamente **se il rimanente 51% fosse nelle mani di un unico soggetto, il possesso del 49% sarebbe in grado di esprimere una modestissima influenza**.

Fortunatamente lo “scivolone” della **risposta 126** pare isolato e **tale posizione risulta revocata** da altri interpelli; nella [risposta all'istanza di interpello n. 392/2019](#), in commento, l'Agenzia delle entrate esamina casi di partecipazioni al **30%**, considerandole in ogni caso **irrilevanti**.

Analogamente, nella precedente [risposta ad interpello n. 334 del 08.08.2019](#) sono state considerate **irrilevanti** partecipazioni nella misura di **un terzo del capitale** (tre soci paritetici).

In definitiva, se ad oggi pare ormai consolidata la tesi che una quota di partecipazione del 50% risulta ostativa all'accesso al regime forfettario, **quote di partecipazione inferiori sembrano permettere in capo al socio l'applicazione del regime agevolato**.



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il processo di individuazione della stabile organizzazione occulta

di **Marco Bargagli**

Come noto, un **soggetto non residente** che **svolge un'attività d'impresa sul territorio dello Stato** italiano deve **costituire una stabile organizzazione** al fine di **adempiere correttamente** agli obblighi previsti dalla **normativa di riferimento**.

Anzitutto, ai **fini delle imposte sui redditi**, l'[articolo 152 Tuir](#), rubricato “**reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti**” prevede che, per le **società e gli enti commerciali** con **stabile organizzazione nel territorio dello Stato**, il reddito della medesima *branch* deve essere determinato in base agli **utili e alle perdite ad essa riferibili**, sulla **base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale** da redigersi secondo i **principi contabili** previsti per i **soggetti residenti**.

A tal fine, la **stabile organizzazione** si considera **un'entità separata e indipendente**, che svolge le **medesime o analoghe attività**, in **condizioni identiche o simili**, tenendo conto delle **funzioni svolte**, dei **rischi assunti e dei beni utilizzati**.

Inoltre, l'[articolo 162 Tuir](#) prevede che la “**stabile organizzazione materiale**” comprende:

- una **sede di direzione**;
- una **succursale**;
- un **ufficio**;
- un'**officina**;
- un **laboratorio**;
- una **miniera**, un **giacimento petrolifero** o di **gas naturale**, una **cava** o altro luogo di **estrazione di risorse naturali**, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali;
- una **significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato** costruita in modo tale da **non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso**.

Di contro, la “**stabile organizzazione personale**” si realizza allorché un **soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente** e **abituamente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in nome dell'impresa** (oppure **relativi al trasferimento della proprietà**, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa).

A tal fine, **si considera che l'impresa estera abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto** per conto della stessa, a meno che le attività di tale soggetto **siano limitate** allo svolgimento di operazioni qualificabili come **ausiliarie e preparatorie** che, come tali, **non possono mai configurare una stabile organizzazione**.

In tale ambito, si precisa che **rapporti economici e commerciali** intercorsi tra la **casa madre estera** e la sua **stabile organizzazione in Italia** sono soggetti alle peculiari disposizioni previste in tema di **transfer price** tenuto conto che, per **espressa disposizione normativa**, i componenti di reddito (positivi e negativi) **attribuibili alle stabili organizzazioni** relativamente alle **transazioni e alle operazioni** intercorse tra la **stabile organizzazione** e l'entità (*rectius* la **società** o l'**ente commerciale non residente**) a cui la medesima appartiene, devono essere **determinati ai sensi dell'[articolo 110, comma 7, Tuir](#)**.

Ai fini Irap, l'[articolo 12 D.Lgs. 446/1997](#), rubricato "**Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti**", prevede invece che, nei confronti dei **soggetti passivi non residenti** nel territorio dello Stato, si considera **prodotto nel territorio della regione il valore derivante dall'esercizio di attività commerciali, di arti o professioni o da attività non commerciali esercitate nel territorio stesso per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi** mediante una **stabile organizzazione, base fissa o ufficio**.

Anche in tale circostanza, il **valore della produzione netta** derivante da una **stabile organizzazione** viene determinato sulla base di un apposito **rendiconto economico e patrimoniale** da redigersi secondo i **principi contabili previsti per i soggetti residenti**.

Infine, ai fini Iva, l'[articolo 11 Regolamento UE 282/2011 del 15.03.2011](#) stabilisce che la **stabile organizzazione** designa una **qualsiasi organizzazione** caratterizzata da un **grado sufficiente di permanenza** e di una **struttura idonea** in termini di **mezzi umani e tecnici**, necessari a consentirle di **ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione**.

Delineato l'**assetto normativo di riferimento**, giova ricordare che, nel corso di un'**attività ispettiva**, potrebbe anche essere **individuata una stabile organizzazione "occulta"** sul territorio dello Stato.

In tale ipotesi, per l'**omessa presentazione della dichiarazione**, si rendono applicabili:

- le **sanzioni amministrative ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive** (ex [articolo 1, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#)), nonché ai fini Iva (ex [articolo 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#));
- le **sanzioni penali – tributarie** (ex [articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#)), allorquando l'**imposta evasa** è superiore, con riferimento a **talune delle singole imposte**, a euro 50.000.

Anche la **prassi operativa** ([circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza](#) –

volume III – parte V – capitolo 11 “Il contrasto all’evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale”, pag. 362 e ss.), ha fornito precise indicazioni da seguire nell’ambito dei fenomeni evasivi riconducibili alla stabile organizzazione.

In linea generale, **una volta individuato il luogo presso il quale eseguire l’attività istruttoria**, già a partire dalle operazioni di **accesso e conseguente ricerca**, massima attenzione dovrà essere riservata ad alcuni **fattori indiziari** quali, a **titolo esemplificativo**:

- **il coinvolgimento di personale della società italiana** del gruppo nella **stipulazione di contratti da parte dell’impresa straniera** o anche solo la **partecipazione a trattative per la loro conclusione**, a prescindere dal conferimento di formali poteri di rappresentanza;
- **il soggiacere di personale dipendente della società italiana** alle **stringenti direttive del soggetto estero** che dispone in Italia di locali messi a sua esclusiva disposizione per lo svolgimento di un’attività d’impresa;
- **la raccolta o il rinvenimento di elementi di esclusiva pertinenza del soggetto estero**, quali **timbri o carta intestata**, che lascino dedurre che la stessa conclusione dei contratti, seppur formalmente fatta apparire come riconducibile all’impresa straniera, **venga in realtà posta in essere dal contribuente italiano.**

In tale ambito, **potrebbe rivelarsi utile** assumere **dichiarazioni in atti del contribuente italiano o di suo personale dipendente**, allo scopo di acquisire **mirate informazioni che consentano di far luce sulla reale natura del rapporto intercorrente con l’impresa estera.**

Inoltre, **con riferimento alla stabile organizzazione “materiale”,** si dovrà dimostrare che la **sede fissa d’affari abbia un carattere di stabilità, un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea nella disponibilità del soggetto non residente.**

Infine, avuto riguardo alla **figura dell’agente dipendente** dell’impresa estera, che **opera stabilmente** sul territorio nazionale, sarà configurabile una **stabile organizzazione personale** solo qualora sia dimostrato che lo stesso **abbia la capacità di vincolare l’entità estera.**

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

La ritenuta sui contributi erogati alle aziende agricole

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

Tra le varie forme di sostegno alle imprese, assumono particolare rilevanza i **contributi** loro concessi a vario titolo, che nella prassi si distinguono tra contributi in **conto esercizio**, in **conto impianti** o in **conto capitale**.

In caso di erogazione di contributi a **fondo perduto**, ai sensi dell'[articolo 28, comma 2, D.P.R. 600/1973](#), il soggetto erogatore è tenuto ad applicare una **ritenuta alla fonte** in misura pari al **4%**; tuttavia, **sfuggono** a tale imposizione **alcune forme** di aiuto, in ragione sia di **motivazioni soggettive** sia **oggettive**.

In particolare, con la [risoluzione 150/E-III-5-2019](#) del **5 giugno 1995**, è stato precisato che la **ritenuta** si applica esclusivamente ai **soggetti** che **"producono un reddito di impresa"**. L'indicazione ministeriale è pienamente in linea con la lettera della norma: in tale senso depone la presenza dell'inciso "imprese" all'interno dell'[articolo 28 D.P.R. 600/1973](#), richiamato.

A **conferma** di tale impostazione, si può citare la **Nota n. 8/50042 del 13 ottobre 1975**, con cui viene precisato che il termine "**imprese**" deve essere interpretato quale impresa commerciale, con l'**esclusione**, quindi, delle **imprese agricole** che svolgono attività diverse da quelle previste all'[articolo 55 Tuir](#).

La ritenuta, quindi si applica anche alle **società di persone** (escluse le società semplici) nonché a quelle **di capitali** che svolgono **attività agricola** in quanto il reddito prodotto è di impresa, come confermato dall'Agenzia delle entrate, con la **circolare 32/E/2009**: "*la ritenuta d'acconto del 4 per cento deve essere applicata sui contributi corrisposti alle imprese agricole costituite sotto forma di società di persone, oltre che di capitali, in quanto i redditi da esse prodotti sono considerati redditi d'impresa in forza del combinato disposto dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera c) [ora articolo 55, comma 2, lett. c] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917*".

Non vi è dubbio alcuno che anche i **contributi erogati** alle **società agricole**, abbiano **optato o meno** per la determinazione del reddito secondo le regole di cui all'[articolo 32 Tuir](#) (come concesso dall'articolo 1, comma 1093, L. 296/2006 cd. Finanziaria per il 2007), debbano a loro volta **scontare** la **tassazione** provvisoria alla **fonte**, in quanto l'[articolo 3 D.M. 213/2007](#), disciplinante le modalità applicative dell'opzione per il catastale, stabilisce che il **reddito** conseguito dalla società **non perde** la propria **natura** di reddito **d'impresa**.

In ragione di quanto sin qui esposto, per i contributi a fondo perduto erogati a soggetti che per natura dichiarano un **reddito fondiario, ditte individuali, società semplici e enti non commerciali**, la ritenuta di cui all'[articolo 28, comma 2, D.P.R. 600/1973](#), **non trova applicazione**, mentre colpisce tutti gli altri soggetti, **a prescindere dalle modalità di quantificazione del reddito: analitico, ordinario o forfettario catastale su opzione**.

Ma cosa accade quando i **soggetti** che per natura dichiarano un reddito fondiario **non rispettano i parametri** richiesti dall'[articolo 32 Tuir](#) quindi diventano titolari, in uno o più periodi d'imposta, anche un **reddito di impresa** in combinazione con il reddito agrario?

Ci stiamo riferendo alle ipotesi in cui l'impresa eserciti l'**allevamento di animali** o le **coltivazione in serra** oltre i limiti prescritti al **comma 2, lettera b)**, confluenso rispettivamente negli [articoli 56, comma 5](#) e [56-bis, comma 1, Tuir](#), o ancora alle ipotesi di **attività connessa di prodotto** non rientrante nel D.M. previsto sempre dall'[articolo 32 Tuir](#), per il quale il reddito viene determinato ai sensi del **comma 2** dell'[articolo 56-bis Tuir](#).

O anche, nel caso in cui i soggetti di cui sopra esercitino **attività connesse** di servizi per le quali il reddito viene determinato ai sensi del [comma 3](#) dell'[articolo 56-bis Tuir](#).

Quando si verificano le circostanze sopra richiamate, la **normativa impone** all'impresa agricola, in forma di società semplice o impresa individuale, di dichiarare un **reddito d'impresa** che, in prima battuta, viene **quantificato** con **metodi forfettari**, pur essendo possibile, previa opzione, quantificarne l'importo secondo gli **ordinari criteri analitici**.

In queste ipotesi, sempre la [risoluzione n. 150/E-III-5-2019](#) del 5 giugno 1995, ripresa poi dalla [circolare 32/E/2009](#), correttamente precisa che *"Diverso è il caso in cui risultino superati i limiti della potenzialità del terreno fissati dall'articolo 29 [ora articolo 32 del TUIR] ...: in tal caso, infatti, il reddito derivante dal superamento di detti limiti va classificato come **reddito d'impresa**(...) Questa **circostanza** (...) **implica** altresì l'**obbligo** di **operare** la **ritenuta alla fonte** (...) sui contributi a fondo perduto erogati (...)".*

Ma su quanta parte del contributo a fondo perduto deve essere applicata la **ritenuta alla fonte**?

Due sono le **strade** alternative:

1. **da un lato**, si ritiene possibile determinare la parte di **contributi soggetti a ritenuta** determinando la percentuale di **incidenza** sul **fatturato** ai fini **Iva** complessivo della parte riconducibile a reddito di impresa,
2. **alternativamente**, è possibile fare proprie le conclusioni raggiunte dall'Agenzia delle entrate in tema di Irap con la [risoluzione 93/E/2017](#) ove, per l'allevamento di animali, stabilisce che il **calcolo** deve essere fatto in ragione dell'incidenza del **numero dei capi** che non trovano copertura nel reddito agrario sul totale allevato.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

**CORSO PRATICO - OPERATIVO PER LA GESTIONE
DELLE AZIENDE AGRICOLE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)